



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 179 del 02/07/2012 – 11/07/2012 Udienza pubblica del 08/05/2012
Massima n. 1:	<p>Titolo Procedimento amministrativo - Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti su piccole e medie imprese - Disposizioni in materia di superamento del dissenso manifestato da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, in sede di conferenza di servizi - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta, Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Puglia - Norme contenute in un decreto legge convertito - Impugnazione rivolta contro le disposizioni della legge di conversione - Eccezioni tardività dei ricorsi - Reiezione.</p> <p>Testo Va respinta l'eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri di tardività dei ricorsi delle regioni Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Puglia proposti avverso numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto la Regione può impugnare sia un decreto-legge, nei termini previsti dall'art. 127 della Costituzione, sia la sola legge di conversione. Pertanto deve riconoscersi la tempestività delle impugnazioni anche se relative a disposizioni del decreto legge n. 78 del 2010 che non sono state modificate in sede di conversione.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio: decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 49 co. 3 decreto legge 31/05/2010 n. 78 art. 49 co. 4 legge 30/07/2010 n. 122</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 4</p>



	<p>Costituzione art. 117, co. 6 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10 statuto regione Valle d'Aosta art. 2, co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3, co. 1</p>
Massima n. 2 :	<p>Titolo Procedimento amministrativo - Impresa e imprenditore - Semplificazione amministrativa e riduzione degli adempimenti gravanti su piccole e medie imprese - Adozione della relativa disciplina con regolamenti governativi di delegificazione - Ricorsi delle Regioni Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna - Asserita violazione della competenza legislativa e regolamentare delle Regioni nelle materie concorrenti e residuali del commercio e dell'industria - Asserita violazione delle competenze primaria e attuativa-integrativa della Regione speciale in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo, tutela del paesaggio, urbanistica, piani regolatori - Asserita violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di concertazione - Insussistenza - Delimitazione della potestà regolamentare di delegificazione del Governo alle sole materie di competenza esclusiva statale - Non fondatezza delle questioni.</p> <p>Testo Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 49 commi 4-quater e 4-quinquies del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, promosse, in relazione all'articolo 117, quarto e sesto comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nella parte in cui affidano al Governo il compito di individuare tramite regolamenti di delegificazione una disciplina volta alla semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi che gravano sulle piccole e medie imprese. Infatti, le disposizioni impugnate non comportano una violazione della competenza legislativa e regolamentare delle regioni nelle materie del commercio e dell'industria, né una violazione della competenza primaria e attuativa integrativa della regione a statuto speciale Valle d'Aosta in materia di artigianato, industria alberghiera, turismo, tutela del paesaggio, urbanistica, piani regolatori, né, infine, una violazione del principio di leale collaborazione per mancanza di concertazione, ma demandano al Governo la potestà regolamentare di delegificazione nelle sole materie di competenza esclusiva statale.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio : decreto legge 31/05/2010, n. 78 art. 49, co. 4</p> <p>Parametri costituzionali Costituzione art. 117, co. 4 Costituzione art. 117, co. 6 legge costituzionale 18/10/2001, n. 3 art. 10 statuto regione Valle d'Aosta art. 2, co. 1 statuto regione Valle d'Aosta art. 3, co. 1</p>



Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta

Visto: Avv. Beatrice Fiandaca



Avvocato Resp: Beatrice Fiandaca
tel 091.7074836 – e.mail: beatrice.fiandaca@ull.regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@ull.regione.sicilia.it